

quattro mesi

Pesche ciò si consegue regolarmente al principio della locazione, sarà versata lizzata, con l'intercanto del procuratore locale, dell'amministrazione locale, lo stato, custodia e estensione della ferreria.

I locatari signori Colletti pagheranno, per come si obbligano, ai gabellotti uscenti la rata di estaglio corrispondente nei mesi otto sul piede di quello affitto e per quella parte di terre che comporranno essa ferreria nella scadenza segnata nel relativo atto.

A fine di gabella poi i locatari saranno reintegrati dello estaglio della ferreria dal nuovo gabellotto delle terre e per tanto essi pagheranno l'intero estaglio suo a tutto Agosto millenovecentoquattordici.

### Articolo II

I fittuari solitati in uno dei magazzini di detto ex-fondo gabellato potranno tenere i generi che vi si trovano riportati per tutto il mese di Maggio dell'an-



no susseguente a quello in cui viene a spirare l'affitto, e parimenti debbono tollerare che gli attuali gabellotti ritengano tale magazzino suo a tutto Maggio millenovecentoquattro. Bene inteso che i locatari dovranno lasciare ai nuovi fittuari del detto ex-fondo gabellato fino dal giorno in cui supereranno a fare Maggio, uno dei detti magazzini, con le solite, per conservarci le semenze e altre parti servibili per il nuovo raccolto.

### Articolo III

Procedi di patto, che con i locatari su gabella, saranno le terre locate, i sub-affittuari, oltre al restare soggetti alle azioni e privilegi sui frutti e tutt'altre parti che la legge accorda ai locatari, s'impegheranno obbligati per il solo fatto dell'accettazione del sub-affitto, a pagare, salvo rinnovo, nonchè l'obbligazione solitale dei gabellotti, lo estaglio del sub-affitto ai gabellanti, in conto del dare dei fittuari, sicchè i sub-gabellotti non potranno in nessun modo tirarsi dall'art. 1574 della Legge.